

## DETERMINA

Modifica del contratto tra PagoPA S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti

**CIG: 8149859467**

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, ai sensi del quale “*Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179*”;

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all'articolo 8, comma 2, prevede che “*Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato*”;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata "PagoPA S.p.A.", con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;

**VISTO** l'art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

**VISTO** l'atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;

**VISTO** lo Statuto della Società;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 19 dicembre 2019 (di seguito anche "Convenzione") con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), per un *importo massimo spendibile* di € 165.000,00 oltre IVA e per una durata di 12 mesi avente ad oggetto l'affidamento a CDP del supporto supporto alla Società nella diffusione capillare dei propri prodotti digitali, alle condizioni e secondo le modalità esplicitate nel contratto medesimo;

**VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

*c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto;"*

**VISTO** il comma 7 del citato articolo 106, il quale prevede che *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice";*

**CONSIDERATO** il sopraggiungere della circostanza imprevista e imprevedibile rappresentata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha impedito l'avvio di alcune attività oggetto della Convenzione e che determina sia la necessità di

posticiparne la scadenza, sia l'esigenza di rivedere le modalità di esecuzione di alcuni servizi oggetto della Convenzione;

**RAVVISATA**, per quanto sopra, in particolare, l'opportunità di intervenire sulla Convenzione per gli aspetti di seguito elencati:

- **durata:** la scadenza della Convenzione di cui all'art. 3.1 è differita al 30 giugno 2021, al fine di consentire a CDP di effettuare le attività di supporto previste dalla Convenzione e il cui svolgimento è stato impedito dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
- **promozione on-line:** i 40 incontri "1to1" di cui all'art. 5.3 della Convenzione e i 40 eventi di cui all'art. 5.5 della medesima potranno essere effettuati anche in modalità on-line, tramite l'utilizzo di piattaforme che assicurino una completa fruizione dei contenuti;
- **piano operativo della Convenzione:** nell'atto modificativo della Convenzione sarà previsto l'impegno di CDP a presentare un nuovo piano operativo della Convenzione che tenga conto aggiornato anche per l'attività di realizzazione degli eventi di cui ai sopra menzionati articoli 5.3 e 5.5;
- **periodo di riferimento per il calcolo dei corrispettivi:** la commissione di cui all'articolo 8.1 della Convenzione, dovuta da PagoPA a CDP, è pari al 7% dei ricavi derivanti unicamente dall'incremento del numero delle transazioni che saranno effettuate sulla piattaforma nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, rispetto al numero delle transazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Tale ultimo numero sarà comunicato da PagoPa a CDP entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto Modificativo della Convenzione. La modifica in argomento, dunque, sostituisce la parte dell'art. 8.1 della Convenzione che prevede che *"Quale corrispettivo per le attività di cui alla presente Convenzione, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2020 PagoPA verserà a CDP una commissione posticipata pari al 7% dei ricavi derivanti unicamente dall'incremento del numero delle transazioni che saranno effettuate sulla piattaforma nel corso del 2020, rispetto al numero delle transazioni effettuate nel 2019; quest'ultimo dato relativo al 2019 sarà comunicato da PagoPA a CDP entro il 15 gennaio 2020"*, lasciando invece invariati sia la percentuale della commissione (che rimane fissata al 7%) sia l'ultimo periodo del medesimo art. 8.1, secondo cui *"Resta inteso che l'importo della commissione non potrà in alcun caso essere inferiore a € 90.000,00 o superiore a € 165.000,00 oltre IVA dovuta secondo le modalità di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, a prescindere dal numero di transazioni effettuate sulla piattaforma."*;
- **termine per il pagamento:** il termine per il pagamento della commissione dovuta da PagoPA S.p.A. a CDP di cui all'art. 8.4 è modificato al 30 settembre 2021 in sostituzione del 30 marzo 2021;
- **obblighi informativi:** gli obblighi di reciproco flusso informativo di cui all'articolo

8.5 della Convenzione troveranno applicazione, con la medesima cadenza trimestrale ivi prevista, a decorrere dal 1° luglio 2020 in sostituzione del 1° gennaio 2020;

**ATTESO** che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, le modifiche di cui sopra non alterano la natura generale del contratto e in ogni caso non comportano un aumento del corrispettivo massimo spendibile così come sopra riportato e previsto nella Convenzione;

**ATTESO** che tutti gli altri termini e condizioni della Convenzione restano invariati;

**VISTO** l'atto modificativo della Convenzione, predisposto di comune accordo tra le Parti e già ricevuto sottoscritto da CDP;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,

### **ART. 1**

1. Sono autorizzate le modifiche alla Convenzione sottoscritta da PagoPA S.p.A. con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 19 dicembre 2019 così come elencate e dettagliate in premessa e per le ragioni ivi espresse.
2. Tali modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, non alterano la natura generale del contratto e in ogni caso non comportano un aumento del corrispettivo massimo spendibile di cui all'art. 8.1 della Convenzione.
3. Si autorizza la sottoscrizione dell'atto modificativo della Convenzione, che prevede comunque che restino immutati gli altri termini, condizioni e modalità previsti nella Convenzione.

**L'Amministratore Unico**  
**Giuseppe VIRGONE**  
***F.to digitalmente***